



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano -
Sezione terza - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1327 del 2002, proposto da

- **Pietro Piatti s.a.s.**,

in persona del titolare;

- **Vezzani S.p.A.**,

in persona del suo legale rappresentante,

rappresentate e difese dall'avv.to Paolo Sansone ed elettivamente
domiciliate presso lo studio dello stesso, in Milano, via Marina n. 6,

contro

il Comune di Bovisio Masciago,

in persona del Sindaco pro tempore,

non costituitosi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensione,

“della delibera di Giunta Municipale n. 44 del 13 febbraio 2002,
affissa all'albo pretorio il 5 marzo 2002, riguardante la fornitura di
arredi cimiteriali e avente ad oggetto caratteristiche
accessori nuovi Loculi, nella parte in cui dispone il rispetto di
caratteristiche contestualmente definite per la posa di epigrafi, croce

e bronzi per i loculi del 1° lotto dell'ampliamento del Cimitero e impone alle imprese interpellate direttamente dai privati un prezzo massimo di euro 380" (così, testualmente, l'epigrafe del ricorso).

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si è costituita in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla Camera di Consiglio del 15 maggio 2002, la relazione del Primo Referendario dr. Salvatore Cacace;

Udito, nella stessa Camera di Consiglio, l'avv.to Paolo Sansone per le ricorrenti;

PREMESSO che, in sede di decisione collegiale sulla istanza cautelare, la Sezione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971, ha deciso, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel mérito, a norma dell'art. 26 della stessa legge;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso all'esame, notificato il 23 aprile 2002 e depositato il successivo 6 maggio (R.G. n. 1327/2002), la ditta Piero Piatti s.a.s. ("specializzata nel settore dell'arte cimiteriale") e la ditta Vezzani S.p.A. ("primario operatore del settore") impugnano la deliberazione indicata in epigrafe, con la quale il

Comune di Bovisio Masciago: “a) ha imposto la piena uniformità quanto a epigrafi, croci e bronzi delle lapidi dei loculi del 1° lotto dell’ampliamento del Cimitero; b) ha fissato alle imprese interpellate direttamente dai privati un prezzo massimo di euro 380” (pag. 2 ric.).

Avverso dette determinazioni (“che comportano un’indebita ed assoluta compressione sia nella manifestazione dei sentimenti di pietà e di commemorazione dei defunti, sia dei principi di concorrenza”: pag. 3 ric.) le istanti deducono:

- Violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi; carenza di potere. Difetto di motivazione e di giustificazione, violazione dell’art. 3 della L. 241/1990: a fronte dei “limiti individuati e specifici alla possibilità di posa di arredi votivi”, così come fissati dal provvedimento impugnato, “non vi è ... nel nostro ordinamento alcuna disposizione che attribuisca alle amministrazioni comunali un potere di disciplina così puntuale ed analitico nel senso di estendersi alla regolamentazione della forma e delle fogge delle iscrizioni funebri e degli ornamenti votivi” (pagg. 4 – 5 ric.);

- Incompetenza; Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Violazione dell’art. 42 lett. a) del D. lvo 267/2000: “la regolamentazione delle modalità di apposizione di lapidi”, si afferma, “non solo non è stata prevista in sede di regolamento di igiene, come prescrive il regolamento di polizia mortuaria ma non è neppure stata adottata dal Consiglio

Comunale, cui compete l'adozione degli atti regolamentari, ai sensi dell'art. 42 lett. a) del D. lvo 267/2000" (pag. 6 ric.);

- Violazione dei principi di libertà di espressione dei sentimenti civili e religiosi di cui agli art. 19 e 21 della Costituzione. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta; violazione dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di libertà di concorrenza: il contestato "intervento autoritativo dell'amministrazione", imponendo "un'assoluta uniformità di tipi e fogge di arredi votivi", da un lato limiterebbe oltre il consentito " ogni manifestazione di libertà dei concessionari", dall'altro finirebbe "per grigliare la possibilità di opere nel cimitero, impedendo il libero gioco della concorrenza o comunque preconstituendo limitate nicchi protezionistiche a favore degli imprenditori che detengono stampi corrispondenti ai modelli prescelti" (pagg. 8 – 9 ric.);
- Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per carenza e apoditticità della motivazione: "il provvedimento impugnato", si denuncia, "non è assistito da alcuna motivazione, salva l'apodittica affermazione della opportunità dell'uniformità degli arredi delle lapidi, con conseguente illegittimità per vizio della motivazione" (pag. 10 ric.);
- Violazione dell'art. 41 della costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: la previsione di un "prezzo massimo di euro 380, per la vendita, da parte di imprese private a soggetti privati, degli arredi individuati nella delibera detta ... innanzitutto contrasta con l'art. 41 della Costituzione, che

riconosce la libertà di iniziativa economica, fra cui è compreso il potere di libera contrattazione dei prezzi. In secondo luogo costituisce esercizio di un potere che non compete all'Amministrazione Comunale ... In terzo luogo non vi è, comunque, motivazione alcuna, nel provvedimento impugnato, che possa giustificare l'imposizione di prezzo nel settore in questione ... o comunque un'istruttoria sulla congruità di prezzo imposto" (pagg. 10 – 11 ric.).

Regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata.

2. - Il ricorso risulta è fondato e deve essere accolto. A norma dell'art. 62 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 la regolamentazione delle modalità di apposizione delle lapidi nei cimiteri deve essere stabilita mediante il regolamento comunale di igiene, la cui approvazione è di spettanza del consiglio comunale, secondo il disposto dell'art. 42 del dlgs. N. 267/2000
3. La deliberazione di giunta impugnata con il presente ricorso è, quindi, illegittima perché viziata dalla suddetta incompetenza.
4. Nessuna norma attribuisce, inoltre, al comune il potere di stabilire un tetto massimo al prezzo che può essere richiesto per le lapidi cimiteriali, se non in un eventuale contesto concessorio.

5. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato.
6. Le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il TAR per la Lombardia, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2002 con l'intervento dei sigg.

Dott. Ezio Maria Barbieri, presidente ed estensore

Dott. Salvatore Cacace, primo referendario

Dott. Roberto Proietti, referendario.